



Prot. 373

del ...23 GEN. 2013

Oggetto : Convenzioni ex art. 6, comma 11, L 240/2010 e D.M. 26/4/2011

E_mail

· AI SIGG. DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

· AI SIGG. PRESIDI DI FACOLTÀ

LORO SEDI

Si comunica alle SS.LL. che in data 15 gennaio u.s. il Senato Accademico ha approvato lo schema di convenzione- tipo tra questo Ateneo ed altra istituzione universitaria al fine dell'applicazione dell'art. 6, comma 11, della L 240/2010 nonché del D.M. 26/4/2011.

La normativa di riferimento prevede, infatti, la possibilità per i docenti ed i ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra le due Università finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. Detta convenzione stabilisce, quindi, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due Atenei dell'impegno annuo del docente e/o ricercatore, dei relativi oneri stipendiali nonché delle modalità di valutazione di cui al comma 7 del suindicato art. 6 della L 240/2010.

Con Decreto in data 26/4/2011 n. 167, che si rimette in copia, il MIUR ha stabilito i criteri per l'attivazione delle Convenzioni di cui in oggetto di cui si riportano i punti salienti :

- le convenzioni hanno una durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo docente o ricercatore;
- le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
- le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna dei due Atenei firmatari per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
- le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il docente o ricercatore interessato opti per il regime di tempo definito -ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240-;
- la risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo;
- per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico;

• le convenzioni stabiliscono, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato:
⇒ le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;

⇒ le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;

⇒ le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

La convenzione attesta, altresì, che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei.

I docenti di università straniere possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipula di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.

La disciplina di che trattasi si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, ed alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia di ogni convenzione sottoscritta va trasmessa al Ministero.

Le convenzioni definiscono, altresì, le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. 

DP: VA/rpu

Il Rettore
(Prof. Carmine DI ILIO)

Allegati: art. 6 L. 240/2010, DM 104/2011, schema di convenzione-tipo.